



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile – Procedure concorsuali

Il Giudice delegato, dott. Francesco Saverio Moscato,

vista la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII depositata il 29 aprile 2026 da Francesca COLASUONNO (c.f. CLSFNC58B58L424B), nata a Trieste il 18 febbraio 1958, residente a Sezana (Slovenia), Dane pri Sezani n. 92, iscritta all'AIRE del Comune di Trieste, rappresentata e difesa dall'avv. Minej Puric del foro di Trieste, con l'ausilio dell'OCC istituito presso la Camera di Commercio della Venezia Giulia (procedimento n. 18/2025), in persona del Gestore della crisi nominato dott. Tullio Maestro;

visti il decreto interlocutorio del 19 maggio 2026, con il quale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, secondo periodo, CCII, è stato concesso termine per integrazioni alla proposta, alla relazione particolareggiata e alla documentazione, il decreto del 5 giugno 2026 di proroga del termine sino al 12 giugno 2026, nonché la memoria integrativa depositata il 12 giugno 2026 con i documenti 10-13, ivi compresa l'integrazione alla relazione particolareggiata dell'OCC dd. 11 giugno 2026;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

1. Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito. Come già ritenuto con il decreto del 19 maggio 2026, il centro degli interessi principali della debitrice, persona fisica esercente attività d'impresa, coincide con la sede legale risultante dal registro delle imprese, e le società tuttora iscritte riferibili alla ricorrente hanno sede legale in Trieste, ove si colloca altresì la sede principale dei suoi affari e interessi economici, ivi svolgendo la stessa la propria attività lavorativa; la residenza anagrafica in Slovenia non sposta pertanto il COMI ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) 2015/848.



2. Ricorrono le condizioni previste, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 74 CCII.

2.1 In particolare, si osserva che:

- la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, trovandosi in stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b): a fronte di un'esposizione debitoria accertata dall'OCC in euro 91.950,85, interamente verso Agenzia delle Entrate-Riscossione, la stessa non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati e percepisce un reddito mensile netto di circa euro 1.195,86 (pensione di vecchiaia di euro 762,86 e retribuzione part-time di euro 433,00), pressoché integralmente assorbito dalle spese di mantenimento, stimate in euro 1.100,00 mensili;
- la stessa non riveste la qualità di consumatore: la situazione debitoria trae origine, in via largamente prevalente, dalla pluridecennale attività imprenditoriale esercitata nel settore bar/torrefazione (imposte, contributi previdenziali, diritti camerali, tassa rifiuti riferita ai locali aziendali), e la ricorrente è tuttora titolare di posizioni societarie iscritte nel registro delle imprese, tra cui quelle di socia accomandataria della Baraonda s.a.s. e di socia della Gruppo s.n.c.;
- non opera la preclusione di cui all'art. 33, comma 4, CCII, norma di stretta interpretazione riferita al solo imprenditore cancellato dal registro delle imprese, condizione non integrata nel caso di specie;
- sono rispettati i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, CCII, non essendo la debitrice assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II, sezione III, del Codice.

2.2 Quanto alla qualificazione, con la memoria integrativa la proposta è stata espressamente riqualificata – in conformità al rilievo formulato con il decreto del 19 maggio 2026 e con mera rettifica dell'inquadramento giuridico, senza proposizione di nuova domanda – quale concordato minore di natura liquidatoria ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII. Il requisito dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo è pienamente integrato: in assenza di beni liquidabili in capo alla debitrice e alle società alla stessa riconducibili, l'attivo destinato ai creditori è costituito



esclusivamente dall'apporto del terzo, sicché l'incremento non è soltanto apprezzabile, ma costitutivo della stessa provvista concordataria.

2.3 La documentazione risulta completa ai sensi dell'art. 75 CCII, essendo state depositate le certificazioni reddituali relative ai tre anni anteriori (lett. a), la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (lett. b), l'elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, l'indicazione delle somme dovute e dei domicili digitali (lett. c), l'indicazione di quanto occorre al mantenimento (euro 1.100,00 mensili), nonché – a seguito dell'integrazione – la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 di assenza di atti di disposizione patrimoniale nel quinquennio anteriore al deposito della domanda (doc. II).

3. Alla proposta è allegata la relazione particolareggiata ex art. 76, comma 2, CCII, come integrata in data 11 giugno 2026, la quale comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni. Le prime sono individuate nella concatenazione di eventi sfavorevoli che ha caratterizzato la gestione della torrefazione “La Cubana” e delle successive iniziative (contenziosi locatizi e commerciali con esiti sfavorevoli, gravosi finanziamenti connessi alle forniture di caffè, calo strutturale del giro d'affari della zona, lutti familiari ravvicinati, dismissioni immobiliari a valori penalizzanti), con conseguente insufficienza dei redditi d'impresa rispetto al progressivo accumularsi delle obbligazioni fiscali, camerali, contributive e commerciali. Quanto alla diligenza, l'integrazione approfondisce specificamente i profili segnalati nel decreto interlocutorio: la mancata cancellazione delle società Baraonda s.a.s. e Gruppo s.n.c. è ricondotta a situazioni di conflittualità familiare e societaria e a una gestione amministrativa divenuta disordinata, senza elementi da cui desumere che l'inerzia sia stata preordinata a frodare i creditori o ad aggravare dolosamente l'esposizione; l'adesione nel 2019 alla rottamazione-ter con piano di rientro di circa euro 7.000,00 mensili, manifestamente insostenibile, è ricondotta all'affidamento riposto nel professionista incaricato, che predispose il piano senza preventiva verifica di sostenibilità e senza specifica



consultazione dell'interessata, la quale non versò alcuna rata proprio per l'immediata emersione dell'insostenibilità dell'impegno. Il Gestore conclude che la condotta della debitrice presenta profili di disordine amministrativo, ma non emergono elementi idonei a configurare dolo, frode o colpa grave;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, individuate nell'oggettiva insufficienza dei redditi derivanti dall'attività d'impresa rispetto all'ammontare dell'esposizione progressivamente maturata;

c) l'indicazione dell'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori e l'esclusione, all'esito delle verifiche svolte, di atti dispositivi anomali o di condotte dirette a frodare le ragioni creditorie;

d) la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata – riscontrata anche mediante circolarizzazione dei creditori istituzionali e conciliazione dei dati con la precisazione del credito trasmessa dall'unico creditore – nonché l'attestazione, contenuta nell'integrazione, della fattibilità del piano e della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione dei costi della procedura, pari a complessivi euro 7.000,00 (euro 3.194,44 per compenso dell'OCC ed euro 3.805,56 per spese legali e varie);

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, con versamento dell'intera provvista in unica soluzione e distribuzione entro dieci giorni dall'omologazione.

4. Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII: la debitrice presenta requisiti dimensionali inferiori alle soglie di legge, non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte e, per quanto esposto al punto 3, non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

5. Quanto al merito, la proposta si articola nei termini seguenti.

5.1 Il passivo concorsuale, come accertato dall'OCC, ammonta a euro 91.950,85, interamente riferito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (INVIM, IRPEF, contributi INPS, diritti camerali, tassa rifiuti,



imposta di registro, contravvenzioni), così ripartito per cause di prelazione: euro 9.801,17 in privilegio ex art. 2778, n. 1, c.c.; euro 20.075,35 ed euro 117,02 in privilegio ex art. 2778, n. 4, c.c.; euro 552,14 in privilegio ex art. 2778, n. 7, c.c.; euro 176,50 in privilegio ex art. 2778, n. 8, c.c.; euro 6.983,83 in privilegio ex art. 2778, n. 18, c.c.; euro 16.197,92 in privilegio ex art. 2778, n. 20, c.c.; euro 38.046,92 in chirografo. A tale importo si aggiungono le prededuzioni per spese di procedura, pari a euro 7.000,00.

5.2 La provvista concordataria è pari a complessivi euro 19.000,00, di cui: euro 3.805,56 messi a disposizione dalla debitrice, con destinazione alle spese legali; euro 15.194,44 apportati a titolo di finanza esterna dal sig. Andrea Forleo, di cui euro 12.000,00 destinati ai creditori ed euro 3.194,44 al compenso dell'OCC. Il terzo ha assunto, con dichiarazione del 25 maggio 2026 (doc. 10), impegno irrevocabile al versamento mediante bonifico sul conto della procedura entro sette giorni dalla comunicazione delle relative coordinate; analogo impegno ha assunto la debitrice per la quota propria. La concreta disponibilità della provvista, così determinata nell'importo, nella provenienza, nelle modalità e nei tempi, sarà ulteriormente riscontrata mediante il versamento anticipato disposto al punto 5) del dispositivo, conformemente a quanto già previsto nella relazione dell'OCC.

5.3 Il piano prevede la suddivisione delle posizioni creditorie – facenti capo a un unico creditore – in classi secondo posizione giuridica e grado della prelazione: pagamento integrale delle prededuzioni (euro 7.000,00); pagamento al 100% della prima classe (crediti in privilegio ex art. 2778, n. 1, c.c.: euro 9.801,17); pagamento nella misura del 10,89% circa della seconda classe (crediti in privilegio ex art. 2778, n. 4, c.c.: euro 2.198,83 su euro 20.192,37); nessuna attribuzione ai crediti privilegiati di grado inferiore e al chirografo.

5.4 Il trattamento dei crediti privilegiati falcidiati o non soddisfatti è conforme all'art. 75, comma 2, CCII: in assenza di beni sui quali le cause di prelazione possano esercitarsi, il ricavato realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, è pari a zero, sicché a ciascun credito è assicurato un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria. Le somme distribuite provengono, peraltro, integralmente da finanza esterna, come tale



liberamente distribuibile anche in deroga all'ordine delle cause legittime di prelazione; la graduazione interna proposta appare comunque coerente con tale ordine, privilegiando i crediti di rango poziore.

5.5 La convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata è evidente: non esistono beni liquidabili in capo alla debitrice né alle società alla stessa riconducibili, entrambe inattive e prive di attivo utilmente realizzabile; il reddito eccedente il mantenimento è di entità trascurabile e non genererebbe, nel triennio, un attivo apprezzabile al netto dei costi di quella procedura; il piano assicura invece all'unico creditore l'immediata disponibilità di euro 12.000,00.

6. Va accolta la richiesta di misure protettive formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, disponendosi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; per lo stesso periodo le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

7. Non si fa luogo alla nomina del commissario giudiziale ex art. 78, comma 2-bis, CCII. La nomina non è stata richiesta dalla debitrice (lett. c) e non ricorre l'ipotesi del concordato in continuità aziendale (lett. b), avendo la proposta natura liquidatoria. Quanto alla lett. a), pur essendo disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, la nomina non appare necessaria a tutelare gli interessi delle parti: il piano non contempla alcuna azienda in esercizio né beni da amministrare o conservare, l'intera provvista è versata in unica soluzione, prima del voto, su conto intestato alla procedura e tenuto dall'OCC, sul quale grava in ogni caso l'obbligo di vigilanza e di riferire al giudice ai sensi dell'art. 81 CCII; il passivo, già interamente accertato, fa capo a un unico creditore istituzionale, pienamente in grado di valutare la proposta e formulare eventuali contestazioni nel termine assegnato.



8. Considerata, pertanto, l'ammissibilità della domanda, va dichiarata aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesca Colasuonno.

P.Q.M.

visto l'art. 78 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da Francesca COLASUONNO (c.f. CLSFNC58B58L424B);

2) dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della giustizia), nonché nel registro delle imprese;

3) dispone che la trasmissione ai creditori della proposta, come precisata con la memoria integrativa del 12 giugno 2026, della relazione particolareggiata dell'OCC e della relativa integrazione, unitamente al presente decreto, abbia luogo, a cura dell'OCC, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

4) assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto che precede per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 78, comma 4, CCII;

5) dispone che l'OCC apra senza indugio un conto corrente intestato alla procedura e ne comunichi le coordinate alla debitrice e al terzo finanziatore, e che la debitrice e il sig. Andrea Forleo provvedano al versamento dell'intera provvista di euro 19.000,00 entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto; l'OCC riferirà senza indugio a questo Giudice dell'avvenuto versamento e, comunque, prima della scadenza del termine assegnato ai creditori;

6) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice né



acquisiti diritti di prelazione sul medesimo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; per lo stesso periodo le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Trieste, 20 luglio 2026

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato

